



373/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79979**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

La Sig.ra **XX** (C.F. OMISSIS),
nata a OMISSIS (OMISSIS), il OMISSIS, e residente in OMISSIS (OMISSIS), OMISSIS
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Francesco Mei (C.F. MEIFNC71S01H5010), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Frosinone, via Adige, n. 41, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al presente giudizio al n. fax 0775/1622180 o all'indirizzo p.e.c. avv.francescomei@legalmail.it;

ricorrente -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
(C.F. 80078750587) con sede legale in Roma, in Via
Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e
difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Botta
(CF BTTNDR62C04H501R), pec
avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, fax 06
94527716, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Cesare Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle
liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in
data 22.3.2024, allegata alla memoria di
costituzione;

resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 17 luglio 2024, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Francesco Mei per il ricorrente e
l'Avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S.;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 14 aprile 2023 la
ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto
ad ottenere l'assegno per nucleo familiare, ex art.

2, comma 1, d.l. n. 69 del 1988, convertito dalla l. n. 153 del 1988, con condanna dell'I.N.P.S. ad erogare il beneficio richiesto e con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 28 giugno 2024, l'I.N.P.S. ha comunicato di aver provveduto a liquidare la prestazione previdenziale, riconoscendo quanto domandato dalla ricorrente, con gli arretrati dal 26 aprile 2021, così come da domanda di trattamento di famiglia n. 2068929700082 del 15 giugno 2022, indicando nella documentazione allegata il pagamento a valere sulla rata di marzo 2023, ed ha chiesto, di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. All'udienza odierna parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'I.N.P.S., in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo

di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, deve disporsi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;

- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17
luglio 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
22.07.2024
12:17:58
GMT+01:00